

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DIFESA E L'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

(aggiornato con parere Commissione Regolamenti 01.06.2007)
(aggiornato con parere Commissione Regolamenti 22.06.2007)

Approvato con : Deliberazione C.C. n. 31 del 20.07.2007

Pubblicato dal 31.07.2007 al 15.08.2007

ART. 1 - FINALITÀ

Scopo delle norme contenute nel presente regolamento è quello di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, del P.R.R.A. della Regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica.-

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:

- Per “fossi e canali” si intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti nel Territorio del Comune di Costa di Rovigo, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
- Per sponda di fosso-scolo-canale si intende la riva inclinata (parete del fosso).
- Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante.
- Fossi di utilità pubblica: sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale; essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di Bonifica competente e successivamente censiti dall'Ufficio Tecnico Comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dall'Organo C.le competente e recepiti dal Consorzio di Bonifica stesso.

ART. 3 – UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI

Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, degli scoli e canali, sono vietate le piantagioni colturali di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o da altre disposizioni in materia (fanno fede e riferimento il Codice Civile, il Regolamento del Consorzio di Bonifica competente territorialmente ed il regolamento Comunale di Polizia Rurale).

E' vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscano il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l'alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo

richiedano, fatte salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (legge 431/1985 e succ. modifiche ed integrazioni).-

ART. 4 – PULIZIA DI FOSSI E SCOLI

E' fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile.

Il Comune riterrà, comunque obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.).

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato in art.2, ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti e con i proprietari che comunque beneficiano dei fondi serventi interposti tra i fossi di "utilità pubblica" ed i fondi serviti; con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a suo carico: 50% per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombinature che sono a totale carico dei privati qualora non facenti parte di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità) e 30% per i fossi interni di "pubblica utilità".

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme, maggiorata delle spese eventualmente sostenute per la riscossione delle somme.

A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta, che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati come sopra.

Per i canali e fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Territorio C.le a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale di Costa di Rovigo come più urgenti.

ART. 5 - DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso e transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno **mt.1,00** dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.

ART. 6 - COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA DI FOSSI E CANALI.

I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione. I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:

a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all'anno e nel periodo di più intensa vegetazione, con l'avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo del fosso;

b) pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie;

d) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;

e) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es.: tombinamento);

f) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione e chiarificazione.

ART. 7 – TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA.

Le tombinature in zona agricola, di norma, sono vietate.

Possono però essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo di 2 (due) in funzione della estensione del fondo e, di norma, per una lunghezza massima di mt. 12,00.

In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 18,00 (diciotto) metri

di condotta e comunque almeno 1 (un) pozzetto per lunghezze comprese tra 10,00 e 18,00 mt.

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro interno non inferiore a cm.50 o di adeguate dimensioni secondo l'area scolante, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

Sono ammesse tombinature anche in tubazione in P.V.C. conchè la stessa sia del tipo SN4 (ex 303 extra) ed il suo estradosso, a partire dal diametro orizzontale sia rivestito con cls armato di rete elettrosaldata Ø10mm a maglie 20*20 o 20*25. Le dimensioni della tubazione in pvc dovranno essere calcolate con riferimento alla sezione teorica del fosso capiente il bacino scolante, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

ART. 8 – URBANIZZAZIONE DI AREE

Al fine di limitare l'impermeabilizzazione del suolo e la conseguente riduzione degli invasi viene prescritto che per ogni ha di area urbanizzata dovranno essere ricavati, a cura e spese degli urbanizzanti, volumi di invaso pari ad almeno 280 m³/ha.

Per superfici inferiori all'ettaro saranno realizzati volumi di invaso con volumetria che rispetti il rapporto di cui al precedente comma.

I volumi di invaso potranno essere ottenuti o sovradimensionando le condotte per acque meteoriche e/o realizzando nuove fossature e zone a temporanea sommersione nelle aree destinate a verde.

Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete di acque bianche o miste, prima dello scarico in altri collettori o nel sistema di depurazione esistente, si dovrà posizionare un manufatto di controllo in grado di scaricare, ordinariamente, una portata massima di 10 l/s/ha.

Il manufatto di controllo (vedi allegato "1" al presente Regolamento) sarà posizionato nella sezione terminale del sistema di acque bianche/miste dell'area urbanizzata. Esso sarà costituito da un pozzetto di dimensioni tali da poter ospitare uno stramazzo in parete sottile, dotato di luce di fondo ed eventuale griglia (è preferibile che le griglie siano installate a monte delle immissioni nelle condotte). Lo sfioratore avrà una quota tale da sfruttare al massimo la capacità di invaso delle condotte opportunamente dimensionate e dell'intero sistema di acque bianche/miste (il sistema è costituito da condotte, vasche, aree a temporanea sommersione e fossatura), senza pregiudicare la sicurezza idraulica dell'area servita e tale da permettere l'invaso, di almeno 180 m³/ha sotto la quota della soglia stramazzone. La luce di fondo sarà dimensionata in modo da smaltire la portata massima di 10 l/s/ha di area servita (in ogni caso avrà dimensioni minime pari a 0,01 mq.

Ai fini dell'incremento d'invaso è ammesso prevedere, previo accordo con il Consorzio di Bonifica competente per territorio, risonamenti ed allargamenti di canali consorziali con onere a carico di chi urbanizza.

I piani interrati dei fabbricati non devono essere collegati direttamente alla linea, ma le acque, siano esse bianche o nere, dovranno essere preventivamente sollevate con apposite pompe e successivamente convogliate, secondo le caratteristiche, nelle apposite condutture.

I giardini e parchi privati dovranno essere previsti ad una quota inferiore alla pavimentazione interna del fabbricato di almeno 20 (venti) cm.

ART. 9 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria in collaborazione con strutture tecniche competenti.-

Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da €.100,00 sino ad €.1.000,00.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24.11.1981, n.689 nonché l'art.7 -bis del Dlgs 18.8.2000, n.267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.-

In relazione a ciò, è determinata in €.200,00 la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza-ingiunzione il Comune di Costa di Rovigo, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo Statuto Comunale, di cui al Dlgs 267/2000, nei casi previsti dagli artt.6 e 7 del nuovo Codice della Strada ordina, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione ove necessaria dei lavori per la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall'Ufficio Tecnico Comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario dell'ordinanza.-

ART. 10 – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenute e relative alle finalità del regolamento.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione sul sito Web del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.

Il presente regolamento, dopo la entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:

- Prefettura
- Corpo Forestale dello Stato
- Provincia di Rovigo – Protezione Civile e Difesa del Suolo
- Polizia Provinciale
- Ufficio Tecnico
- Carabinieri
- Polizia Municipale
- Gruppo Comunale di Protezione Civile
- Enti erogatori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)
- Comuni contermini il Territorio di Costa di Rovigo
- Consorzio di Bonifica competente

ART.11 - ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione.-

Gli interventi strutturali obbligatori di cui all'art.3-comma 4° ; art.6-comma 1° , devono essere attuati, se occorrenti, entro 1 anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento

NORME DI RIFERIMENTO:

-R.D. del 08/12/1933 n. 1740;

-Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr. 30/04/92 N. 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;

-Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92; recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31/01/95;

-Codice Civile (art. 892 e seguenti)

-Art. 632 del Codice Penale.


-Art.50 – comma 5° del Dlgs 18/08/2000, n.267

- Art. 140 del R.D. 08.05.1904 n. 368.

Allegati : “1”

ALLEGATO “1” – SCHEMA MANUFATTO DI CONTROLLO DELLO SCARICO

PIANTA



SEZIONE A – A

